



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

R.G.V.G. n. 856/2020

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.1.2021;
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;
osserva quanto segue.

Premesso che

- COMELLA Gaetano e CASTRONOVO Isabella, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con atto del 16.6.2020 hanno presentato un'istanza di omologa del piano del consumatore proposto;
- tale piano, in sintesi, ha previsto:
 - il versamento di complessivi € 56.901,63 mediante il pagamento di n. 75 rate mensili di importo pari a € 758,69;
 - la destinazione delle somme di cui sopra al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura, del creditore ipotecario BPER Banca nella misura del 40%, del creditore privilegiato Riscossione Sicilia S.p.a. nella misura del 30%, nonché dei crediti chirografari nella misura del 5%;
- all'esito della comunicazione del piano del consumatore proposto dai ricorrenti non sono pervenute osservazioni sul merito dell'istanza;
- con atto del 29.12.2020 si è costituito in giudizio il creditore Findomestic Banca S.p.a., chiedendo la modifica del piano proposto nella parte relativa al proprio credito in quanto indicato per un importo inferiore (€ 39.605,00 contro € 42.224,23);
- all'udienza del 19.1.2021 i debitori hanno insistito per l'omologazione del piano del consumatore proposto e Findomestic Banca S.p.a., unico creditore comparso, ha ribadito l'ammontare del credito indicato nel proprio atto di costituzione;

rilevato che

- quanto alle doglianze mosse dal creditore Findomestic Banca S.p.a., queste non possano trovare accoglimento;



- invero, come indicato dall'O.C.C. nella propria relazione e confermato in sede di udienza, quest'ultimo ha provveduto, con pec del 3.3.2020 (cfr. allegato 7 alla relazione) a richiedere a tutti i creditori degli istanti la precisazione del rispettivo credito, onde poter così procedere ad una valutazione definitiva del piano proposto;
- a tale missiva non è tuttavia seguita alcuna risposta da parte di Findomestic Banca S.p.a., con conseguente necessità, ai fini della determinazione dei relativi importi, di ricorrere allo strumento di ricerca CRIF, dal quale è emerso un credito pari ad € 39.605,00 (cfr. allegato 8b alla relazione);
- ne consegue che l'istanza di modifica avanzata dal creditore debba essere rigettata, atteso che il medesimo, pur avendo ricevuto la richiesta di precisazione del credito da parte dell'O.C.C., non solo non ha trasmesso alcuna documentazione al riguardo, ma è intervenuto solo in data 29.12.2020, ossia più di tre mesi dopo l'invio, da parte dello stesso O.C.C., del piano del consumatore proposto e della relazione di fattibilità e meritevolezza definitiva (cfr. allegato 7b alla relazione);

considerato che

- ai sensi dell'artt. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, il Tribunale può omologare il piano del consumatore proposto solamente dopo aver escluso che il consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;
- il vaglio di tale presupposto si concreta nell'accertare, innanzi tutto, se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle reali necessità del suo nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, dunque, avere accesso alla procedura del piano del consumatore solo se la consistenza del suo patrimonio e delle sue finanze sia tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, e se, pertanto, la situazione di sovraindebitamento che ciò nonostante si sia verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza;
- tale accertamento richiede inevitabilmente un esame del grado di capacità e consapevolezza del consumatore nella gestione del patrimonio, nell'assunzione delle obbligazioni, nella valutazione possibili alternative, giudizio da compiersi anche alla luce delle sue caratteristiche soggettive;
- secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., fino al 2017 i coniugi Comella-Castronovo, nonostante i debiti contratti, in particolare un mutuo acceso con la Banca Unipol S.p.a. nel 2008 per l'acquisto della casa familiare ed un finanziamento con Findomestic Banca S.p.a. nel 2011 per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, sono sempre riusciti a garantire il pagamento delle somme richieste, disponendo di entrate mensili sufficienti e derivante dalla pensione del sig. Comella. Tale situazione è tuttavia mutata a partire dall'anno 2017, allorché la sig.ra Castronovo viene colpita dalla fibromialgia, sindrome che la costringe a sottoporsi ad una serie di cure con conseguente aumento delle spese mensili per un importo di circa € 280. Tale evento ha



dunque inciso negativamente sul patrimonio familiare, posto che le uscite mensili, pari a circa € 1300 per il sostentamento dei coniugi e dei due figli con essi conviventi (uno dei quali ancora minorenni), hanno subito un notevole incremento a causa delle spese mediche necessarie alla cura della patologia della donna;

- ritiene dunque il Tribunale che i sig.ri Comella e Castronovo siano meritevoli di accedere alla procedura richiesta, alla luce della ricostruzione dei fatti emersa dalle allegazioni di parte, le quali risultano avvalorate dai documenti prodotti e dall'attestazione dell'OCC;
- risulta, infatti, che i ricorrenti abbiano iniziato a contrarre la maggior parte dei debiti a seguito dell'insorgere della malattia della moglie, successivamente alla quale il marito ha contratto dapprima un prestito con la società Agos Ducato S.p.a. al fine di provvedere al pagamento della polizza auto RCA necessaria per l'utilizzo della propria ed unica autovettura e, nel 2019, ha richiesto un ulteriore finanziamento a Fidelity S.p.a. mediante la cessione del quinto della pensione, tutte somme richieste per consentire il pagamento dei debiti pregressi e le continue spese mediche del coniuge; inoltre, come può evincersi dalla tipologia dei crediti elencati in atti, nonché dal relativo ammontare, lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti pare doversi ricondurre non già a spese del tutto ingiustificate o a prestiti contratti in maniera irragionevole, bensì all'insufficienza delle risorse patrimoniali necessarie per provvedere al mantenimento proprio e dei familiari con essi conviventi. Al riguardo, invero, emerge dai documenti in atti che ad oggi il reddito netto annuale della famiglia è pari ad € 24.754,56, corrispondente ad € 2.062,88, dai quali debbono detrarsi circa € 1300,00 per spese legate al sostentamento quotidiano proprio del nucleo familiare, con un conseguente importo residuo pari a circa € 763,00 per provvedere al pagamento di tutti i debiti;
- consentire ai ricorrenti di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta, quindi, in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie;
- peraltro la decisione appare in linea con le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla "*ristrutturazione dei debiti del consumatore*", le quali, sebbene non ancora in vigore, assumono un ruolo importante nell'interpretazione delle norme vigenti ed impongono un necessario sforzo di coordinamento e razionalizzazione del sistema;
- a tale proposito, infatti, è possibile osservarsi che, con riferimento al caso di specie, l'art. 69 comma 1 subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al consumatore di "*colpa grave, malafede e frode*" nell'assunzione dei debiti, circostanza da escludersi nel caso di specie, ove, come si è visto, la maggior parte dei debiti sono stati contratti in conseguenza dello stato di salute della moglie e della connessa necessità di provvedere alle cure mediche;

ritenuto dunque che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;



- i ricorrenti sono qualificabili come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risultano meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che i ricorrenti, come emerge dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C., sono proprietari: di un immobile (ove attualmente vivono) sito in Bagheria ed al quale è stato attribuito, con perizia del 22.1.2019, un valore di stima in caso di vendita forzata di circa € 98.000,00, importo tuttavia meramente indicativo e soggetto ai normali rischi di ribasso in sede di asta; di un'autovettura modello FIAT IDEA del 2006 dal valore presumibilmente irrisorio, stante l'anzianità del veicolo;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto da COMELLA Gaetano e CASTRONOVO Isabella, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 24.1.2021

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

